

Definizione liti fiscali: effetti sospensivi non sempre automatici

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima

Per le liti fiscali definibili, è prevista una sospensione automatica di sei mesi dei termini d'impugnazione, anche incidentale, che scadono dalla data di entrata in vigore della Manovra correttiva fino al 30 settembre 2017. La sospensione del processo in corso è, invece, ammessa solo su istanza di parte, mentre nessuna sospensione automatica è prevista per l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. Anche con riferimento al nuovo istituto della definizione agevolata, l'onere di emettere i provvedimenti cautelari richiesti dal contribuente potrebbe essere rimesso al giudice tributario.

La Manovra correttiva 2017 descrive (all'art. 11, commi 8 e 9) gli **effetti sospensivi** della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti sia sul processo in corso, sia sui termini d'impugnazione.

In particolare, il legislatore ha stabilito che per le **controversie definibili**, ossia per le liti che rispondono ai requisiti previsti dal decreto, la sola presentazione della domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata non comporta automaticamente la sospensione del processo.

Leggi anche [Liti pendenti: dalla definizione nessuna sospensione automatica dei processi](#)

Il meccanismo previsto dalla Manovra correttiva 2017 per fruire della sospensione è infatti più articolato e prevede che il contribuente debba presentare al giudice **apposita istanza** ai sensi dell'art. 11, comma 8, D.L. n. 50 del 2017 nella quale dichiara di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della controversia tributaria. Solo in questo modo il contribuente potrà beneficiare della sospensione del processo in corso fino al 10 ottobre 2017.

Secondo quanto previsto dal decreto, entro questa data il contribuente è poi tenuto a depositare in giudizio copia della domanda di adesione alla definizione agevolata nonchè dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto o anche della prima rata. Solo a seguito del deposito di tali documenti in giudizio, il processo subirà un'ulteriore sospensione dei termini **fino al 31 dicembre 2018**. In caso contrario, deve dunque intendersi che, non essendo stata fornita prova dell'adesione alla procedura, il processo riprenderebbe naturalmente il suo corso.

Come precisato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate in occasione della sua audizione alla Camera dei Deputati lo scorso 4 maggio per i lavori di conversione del D.L. n. 50/2017, la disciplina prevede che, in assenza di istanza di trattazione presentata entro la data del 31 dicembre 2018, il processo si estingue automaticamente per inattività delle parti, semplificando in tal modo l'attività delle parti e dell'ufficio giudiziario.

Consulta il Dossier [Rottamazione liti pendenti](#)

Efficacia esecutiva dell'atto

Ma cosa accade durante la sospensione del processo all'efficacia esecutiva dell'atto impugnato?

La medesima questione era stata sollevata già in occasione della precedente edizione della procedura, relativa alla "chiusura delle liti fiscali minori", ed era stata risolta dall'Agenzia delle

Entrate con la circolare n. 48/E del 2011. Nel documento di prassi l'Ufficio aveva precisato che la sospensione del giudizio in corso non equivaleva alla sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, con la conseguenza che era riservata alla Commissione tributaria la facoltà di disporre la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 47, D.Lgs. n. 546 del 1992 in presenza dei presupposti di legge.

Ciò posto, è ragionevole ritenere che anche con riferimento al nuovo istituto della definizione agevolata, salvo diverse ed espresse disposizione da recepirsi eventualmente in fase di conversione del decreto legge, l'Agenzia delle Entrate fornirà alla questione la **medesima soluzione**, rimettendo al Giudice tributario l'onere di emettere i provvedimenti cautelari richiesti dal contribuente.

Sospensione dei termini d'impugnazione

Se la sospensione del processo e dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati non sono automatiche, lo è invece, per le controversie definibili, la sospensione dei termini d'impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono alla data di inizio dell'entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, fino al 30 settembre 2017. La sospensione prevista dal legislatore è di 6 mesi e coinvolgerà i più prossimi termini d'impugnazione all'unica dirimente condizione che si tratti di liti definibili.

Proprio su questo aspetto ha posto l'accento il Direttore dell'Agenzia delle Entrate nella sua audizione: la sospensione non si applica alle liti non definibili, ossia alle liti in materia di rimborso ed a quelle di valore indeterminabile, per le quali quindi è necessario impugnare entro gli ordinari termini di legge le relative pronunce.

Affinchè quindi il contribuente "sotto scadenza" possa godere della sospensione di cui all'art. 11, comma 9, D.L. n. 50/2017 senza incorrere in decadenze processuali, sarà indispensabile operare in tempi utili una valutazione accurata circa la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura.

Un errore in tal senso, infatti, potrebbe costargli molto caro.